



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera –

Città di Francesco Lomonaco

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: COMUNE DI MONTALBANO JONICO. PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LUDOTECA E DELLE SEZIONI PRIMAVERA IN VIA PARMA.

Premessa

Il presente disciplinare di gara ha lo scopo di consentire agli operatori economici di conoscere l'intera normativa di gara.

L'appalto in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Gare telematiche". Per l'espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://cuctursi.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al seguente sistema.

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche. Le ditte concorrenti dovranno iscriversi alla piattaforma. L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale <https://cuctursi.acquistitelematici.it/>.

1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal D. Lgs. 18.4.2016 n° 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici ecc., nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.4.2016 n.91 S.O.) e succ. mod. ed integrazioni.

1.2. Stazione appaltante

La stazione appaltante è il COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT), con sede in viale Sacro Cuore n.43, CAP 75023, Montalbano - Jonico (MT), tel. 0835.593811/593817, PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it;

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto.

Per informazioni sulla procedura di gara: ing. Pasquale MORISCO, tel.0835/593813

Per informazioni tecniche inerenti il servizio: Rosanna Di Sanza – Tel. 0835/593817. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso PEC (art. 40 del Codice).

1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è Comune di Montalbano Jonico viale Sacro Cuore n.43 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT).

1.4. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice. In particolare, dovrà essere resa nel Comune di Montalbano Jonico (MT).

1.5. Procedura di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016.

1.6. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 e comma 6a del Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, il tutto come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

1.7. Determinazione a contrattare - Il Responsabile Area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico (MT) ha approvato la determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione della Ludoteca e delle sezioni primavera in via Parma, campo di calcetto e annesso parco giochi.

1.8. Varianti Non sono consentite varianti.

1.9. Prestazioni oggetto dell'appalto:

| Attività | Importo (€) | AVVALIMENTO |
|--|---------------------------------|--|
| Servizio di gestione della Ludoteca ,delle sezioni primavera ,del parco giochi esterno e del campo di calcetto | €.800,00 mensili a base di gara | (SI avvalimento)per requisiti ammessi dal D.lgs. |

1.10. Termine di esecuzione del servizio:

L'appalto avrà durata di tre anni con decorrenza dalla stipula del contratto, eventualmente prorogabile di un altro anno.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara.

E' fatta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di riformulare l'organizzazione del servizio e/o recedere unilateralmente dal contratto senza alcun onere aggiuntivo, qualora le risorse stanziata dalla Regione Basilicata risultino essere insufficienti a garantire il servizio fino alla data preventivata.

Sono a carico del concessionario i pagamenti dei costi delle utenze, oltre a quanto sottoindicato:

- a. gestione, con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- b. tutela igienica degli utenti durante la presenza nel centro;
- c. manutenzioni ordinarie e spese di gestione;
- d. oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali personale
- g. servizi segreteria/centralino/ portierato;
- h. servizi di pulizia della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi ,compreso l'acquisto di materiale per detta pulizia.
- i. *Servizio di tenuta in buono stato e manutenzione del parco giochi esterno annesso alla struttura, con apertura al pubblico dello stesso ed utilizzo da parte dei cittadini per almeno sei ore al giorno secondo modalità che saranno concordate con l'Amministrazione comunale, con applicazione delle tariffe annualmente stabilite con delibera di G.C. ;*
- j. La gestione della struttura e l'erogazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto della D.G.R. Basilicata n. 194 del 9.3.2017 "Art. 10 comma 1 lettera i) della L-R. n. 4/2007". Approvazione del Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative" ed in particolare per il servizio LUDOTECA dovrà svolgersi secondo le disposizioni contenute al punto M2.2.1 del suddetto manuale e per il servizio SEZIONI PRIMAVERA al punto M2.1.1.2 del suddetto manuale.
- k. La gestione del parco giochi esterno e del campo di calcetto prevede la sorveglianza degli impianti e degli accessi. Per il campo di calcetto dovrà essere curata la concessione dell'utilizzo ad associazioni sportive che ne faranno richiesta, previo pagamento degli oneri di utilizzo secondo tariffe che saranno deliberate annualmente dal Comune. Gli introiti per l'uso del campo di calcetto saranno incamerati dal gestore della ludoteca, il quale terrà in tal senso appositi registri da far visionare, a richiesta, dal Comune. Due ore al giorno il campo di calcetto sarà a disposizione di utenti minorenni che potranno usufruirne gratuitamente, previo accordo tra l'Amministrazione comunale ed il gestore. Gli impianti affidati dovranno essere conservati con la ordinaria diligenza, evitando qualsiasi danneggiamento e dando notizia all'Amministrazione comunale di ogni e qualsiasi danno o deterioramento rilevante sotto il profilo patrimoniale. In caso di atti vandalici il gestore dovrà sporgere denuncia agli Enti preposti territorialmente competenti. L'uso del campo di calcetto sarà consentito a tutti coloro che intendono praticare attività sportive idonee alla destinazione d'uso dello stesso. Per accedere alla struttura gli sportivi devono indossare idonea divisa sportiva, calzando scarpe ginniche o idonee ad evitare danni a se ed alla struttura.

1.11. L'importo a base della gara - Importo a base di gara €.800,00 mensili sul quale offrire il rialzo e corrispondente al canone da corrispondere al Comune. Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell'I.V.A.

TIPOLOGIA PARTECIPANTI

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente bando.

Pertanto, possono partecipare alla gara:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e

lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "aggregazione di imprese di rete");
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

1.12.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- Una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese dirette (art.48co.7delCodice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma; lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

1. 13- MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà con accesso diretto agli Enti preposti da parte di questo Comune oltre a richiedere all'aggiudicatario documenti eventualmente in suo possesso e non accessibili direttamente dall'Ente.

2. Documentazione

Il bando e il disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono disponibili sulla Piattaforma di Gestione Gare telematiche", accessibile dal seguente link: <https://cuctursi.acquistitelematici.it>.

3. Documentazione di gara

Oltre al presente disciplinare, il bando di gara.

4. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it. fino a tre giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. I quesiti pervenuti successivamente al suddetto termine non verranno presi in considerazione. Le risposte verranno fornite almeno 3 (tre) GIORNI prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate sulle faq della "Piattaforma di Gestione Gare telematiche", accessibile dal seguente link: <https://cucMontalbano Jonico.acquistitelematici.it>.

5. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la Stazione Appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, dell'Allegato 2, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, sono rese dai concorrenti in

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le dichiarazioni devono essere corredate con copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originale e della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, escluse quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente alla regolarizzazione tramite il soccorso istruttorio così come previsto all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016e ss.mm.ii..

Il concorrente disporrà di dieci giorni, naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni, non si applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

6. Comunicazioni

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate tramite l'indirizzo PEC. Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. Subappalto

Non ammesso

8. Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia. In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. Garanzie

9.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad € 576,00 (euro cinquecentosettantasei).

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata: da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività; dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione questa dovrà essere conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice); depositata in originale, o in copia autenticata, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

A pena di esclusione, alla cauzione provvisoria rilasciata da Istituti di credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore ovvero copia autentica dell'atto notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o di rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

La polizza fideiussoria deve essere intestata all'Ente Appaltante.

Garanzia di esecuzione -L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l'esecuzione nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

9.2. Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIEN 45000 e della serie UNI CEIEN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI ENISO50001

riguardante il sistema di gestione dell'energia o l'UNICEI1352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10. Imposta sulla gara

I concorrenti non devono versare il contributo in favore dell'ANAC in quanto la procedura è ESENTE.

11. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

12. Requisiti di carattere generale

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

–la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

–delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

–delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

–frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

–delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

–delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter_1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

–sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs.24/2014;

–ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

L'esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

A norma dell'art. 80 del Codice, c. 5, lett. c/ter, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

13. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016 :

A pena di esclusione:

- a. iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
- b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.;

Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e all'All. XVII parte II :

- a. svolgimento di servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati specificando importo, date e destinatari, purchè il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni anche di natura penale.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

13.1 Avvalimento

Nel caso in cui un candidato voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnica di altra impresa, dovrà seguire quanto specificato all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

13.2 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I documenti (in uno o più file di dimensione massima pari a 15 MB) devono essere inseriti a sistema entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12.03.2021, pena la non ammissione alla procedura. I documenti amministrativi, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine di chiusura delle operazioni, anche per causa non imputabile al Concorrente. I concorrenti dovranno presentare la documentazione che segue:

14 Contenuto della BUSTA "A-Documentazione amministrativa"

1) Nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa" redatta in lingua italiana, FIRMATA DIGITALMENTE, a pena esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. (Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio), sulla base del fac-simile modello "A", allegato al presente e disponibile sulla piattaforma, devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a. Domanda di partecipazione, in bollo di € 16,00 (l'imposta di bollo può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, oppure mediante modello F23, indicando il codice tributo il 456T da allegare alla domanda di partecipazione. La domanda sarà redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico
- b. DGUE, secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente disciplinare;
- c. Cauzione provvisoria di € 576,00 secondo le disposizioni del presente Disciplinare di gara. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e di allegare copia conforme della relativa certificazione;
- d. Nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del

Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa".

- a. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- d. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
 - i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.
- e. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- f. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 Contenuto della Busta "B – Offerta Tecnica"

La busta "B - Offerta Tecnica", pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e deve contenere, a pena di esclusione, quanto sottoindicato:

- relazione tecnica illustrativa per ciascun elemento di valutazione sottoriportato, in uno o più file di dimensione massima pari a 15 MB.; per ogni criterio potranno essere utilizzate tutte le righe ritenute necessarie per riassumere i miglioramenti proposti, utilizzando lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

| Numero | Proposta concorrente | Motivazione e proposta | Vantaggi attesi |
|--------|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Paragrafo della relazione Servizi offerti nella proposta gestionale | | |
| 2 | Tempi di apertura struttura | | |
| 3 | Numeri dipendenti occupati e priorità occupazionale personale residente | | |
| 4 | Arredi ed attrezzature aggiuntive | | |
| 5 | Sezione primavera da gestire con Metodo Montessori compresa la formazione personale | | |
| 6 | Eventuali proposte integrative (es. tariffe, esenzioni per fasce deboli ecc.) | | |
| 7 | Interventi sulla struttura | | |
| 8 | Proposte gestionali campo di calcetto | | |

Note in merito alle formalità della documentazione:

- le relazioni devono essere sottoscritte ;
- la proposta migliorativa non deve prevedere, soluzioni alternative tra di loro o più soluzioni che non consentano l'individuazione di una offerta da valutare in modo univoco.
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.
- Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e, in caso di ATI dai legali rappresentanti delle imprese che intendono associarsi.
- La valutazione delle offerte tecniche verrà fatta dalla commissione; a suo insindacabile giudizio, non sarà assegnato alcun punteggio alle offerte che snaturino gli aspetti fondamentali del servizio o che presentino soluzioni illogiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

| qualità proposta gestionale | Punti attribuibili | |
|---|--------------------|----|
| Servizi offerti nella proposta gestionale | Punti | 30 |
| Tempi di apertura struttura | Punti | 20 |
| Numeri dipendenti occupati con priorità occupazione di personale residente nel Comune di Montalbano | Punti | 10 |
| Arredi ed attrezzature aggiuntive | Punti | 5 |
| Sezione primavera da gestire con Metodo Montessori e formazione personale | Punti | 10 |
| Eventuali proposte integrative (es. tariffe, esenzioni per fasce deboli ecc.) | Punti | 10 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Interventi sulla struttura | Punti | 2 |
| Proposte gestionali campo di calcetto | Punti | 3 |
| Totale punti max proposta gestionale | Punti | 90 |
| I suddetti punteggi saranno attribuiti mediante valutazione tecnica della Commissione di gara | | |
| a) Offerta aumento percentuale sull'importo a base di gara di € 800,00 mensili Qualora pervenga una sola offerta non sarà attribuito alcun punteggio per la presente voce altrimenti, qualora le offerte ammesse siano più di una il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula: $X = (A_o / A_{max}) \times 10$, dove: - A_o = aumento offerto - A_{max} = maggior ribasso offerto dai concorrenti - 10 = punteggio massimo assegnabile - X = punteggio assegnato | Punti | 10 |
| Totale | Punti | 100 |

16 Contenuto della Busta "C – Offerta Economica"

La busta "C - Offerta ECONOMICA" dovrà contenere l'offerta economica che il concorrente intende offrire per il servizio di gestione della Ludoteca e delle sezioni primavera, concernente l'aumento percentuale sull'importo mensile di € 800,00 a base di gara da corrispondere al Comune.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione contenute nelle varie buste dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri.

16.1 Soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, obbliga il concorrente a produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, alla regolarizzazione delle carenze. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La sanzione non è dovuta. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

17. Operazioni di gara

Apertura dei plichi e verifica dei documenti: In seduta pubblica con inizio alle ore e giorno che verrà comunicato ai concorrenti tramite PEC. La gara sarà espletata in modalità "remoto" senza la presenza fisica degli operatori economici, ciascuno regolarmente abilitato ad accedere alla seduta di gara) per la parte svolta in modalità pubblica. In una o più sedute successive la commissione di gara procederà all'apertura delle offerte tecniche per la verifica del contenuto in seduta pubblica e successivamente procederà alla valutazione delle offerte tecniche in modalità non pubblica, per l'attribuzione dei punteggi in base ai parametri predeterminati. In successiva seduta pubblica dopo aver reso noti i punteggi dell'offerta tecnica attribuiti durante le sedute riservate procederà all'apertura delle offerte economiche di ogni concorrente ammesso alla gara e data lettura delle stesse determinerà i punteggi mediante applicazione della formula predeterminata in sede di bando, redigendo quindi la graduatoria finale e dichiarando l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente collocatosi al primo posto nella graduatoria.

17.1 Procedura e criterio di aggiudicazione

La commissione nella prima seduta pubblica procede nel seguente ordine:

1. a verificare i plichi delle offerte pervenuti nei termini con un numero progressivo, secondo l'ordine con cui sono stati inseriti in piattaforma telematica appalti;
2. alla verifica della presenza, all'interno di ciascun plico pervenuto, delle buste richieste per documentazione, offerta tecnica ed economica e della loro conformità ai requisiti esterni richiesti nel bando e nel disciplinare di gara;

3. a verificare la correttezza formale di ciascun plico e delle firme digitali;
4. ad aprire ciascun plico non escluso ed a verificare la correttezza formale delle buste interne;
5. ad aprire la "Busta A: Documentazione Amministrativa" di ciascuna offerta non esclusa ed a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase successiva, escludendo dalla gara quelli per cui risultino negative le suddette verifiche;
6. a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara;
7. a verificare che gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi alla gara;
8. a verificare che ciascuna impresa ausiliaria non abbia presentato offerta in altra forma oppure abbia assunto la veste di impresa ausiliare per conto di altri concorrenti;
9. ad aprire, sempre in seduta pubblica, la "BUSTA B: Offerta Tecnica" di ciascuna offerta non esclusa ed a verificare la correttezza formale della documentazione in essa contenuta ai fini dell'ammissione alla gara del concorrente;
10. a proclamare, al termine della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
11. In separata seduta si procederà ad aprire le offerte economiche ed a proclamare l'aggiudicatario.

17.2 Commissione

La Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella "BUSTA B: Offerta tecnica".

FUNZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

Adeempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici.

La stazione appaltante fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.

1) numero di membri della commissione giudicatrice sarà pari a 3 (tre).

2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari saranno esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

3) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni. La nomina dei commissari avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC n. 5.

4) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche.

5) criteri per la scelta del Presidente. Si procederà alla scelta mediante il sorteggio fra i componenti.

6) durata presunta per i lavori della commissione giudicatrice. Numero di sedute presumibili, pubbliche n. 2 e riservate n. 4, variabile comunque in funzione del numero delle offerte pervenute;

7) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione:

- apre in seduta pubblica i plichi contenente la documentazione amministrativa al fine di procedere alla verifica della stessa;

- apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;

- in più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara;

- successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed apre le offerte economiche attribuendo il punteggio con le modalità previste nel presente disciplinare,

Il Presidente di Commissione PROPONE al RUP, nel caso di soggetto diverso, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione.

18 Definizione delle controversie

In caso di contenzioso si procederà in via giudiziaria indicando quale competente il Foro di Matera.

19 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.